



Originale

G.C.	Numero: 64	Data: 27/05/2021
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2021 addì 27 del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presente
1 - Reale Lidia Annamaria	Sindaco	SI
2 - Gironi Daniela	Assessore	SI
3 - Lemme Fabrizio	Assessore	SI In videoconferenza
4 - Rebuffi Alvisè	Assessore	SI In videoconferenza
5 - Vicamini Marco	Assessore	SI In videoconferenza

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C.	64	27/05/2021
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.	

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P e Imposta sulla pubblicità;

Considerato che, per quanto formalmente l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere «istituito» da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà l'istituzione del Canone è già intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per l'applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l'approvazione di norme regolamentari confermativa o integrative della disciplina legislativa, potendo il Comune limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell'ambito di una delibera di Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell'entrata, al testo della legge vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere sull'applicabilità dell'entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale «le Province ed i Comuni possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che tale interpretazione è stata confermata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con propria nota del 23 marzo 2021, nella quale è stato ribadito che «i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it», in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Evidenziato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 risulta attualmente fissato al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che il regolamento di disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale – ferma restando l'introduzione di una ulteriore proroga nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 – potrà essere in ogni caso approvato dal Consiglio Comunale anche successivamente al decorso del termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2022, fermo restando che le norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle eventuali riduzioni tariffarie del nuovo Canone debba intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia e per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, con la presente delibera si rende necessario approvare le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone, come indicati nell'elaborato tariffario allegato (A);

Dato atto che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali

aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2021;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. - di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. - di confermare che, per quanto formalmente l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 preveda che il nuovo Canone Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria debba essere «*istituito*» da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in realtà l'istituzione del Canone è già intervenuta con le norme dettate dalla L. 160/2019, che sono dotate di natura esecutiva dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che, per l'applicazione della nuova entrata, non risulta necessaria l'approvazione di norme regolamentari confermative o integrative della disciplina legislativa, potendo il Comune limitarsi a definire i parametri di applicazione tariffaria nell'ambito di una delibera di Giunta e rimandando, per la disciplina applicativa dell'entrata, al testo della legge vigente, senza che la mancata approvazione del regolamento possa incidere sull'applicabilità dell'entrata, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono (e non devono, n.d.r.) disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
2. - di dare atto che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nonché i coefficienti di graduazione, oltre che le eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019;
3. - di dare atto che il regolamento di disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale – ferma restando l'introduzione di una ulteriore proroga nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 – potrà essere in ogni caso approvato dal Consiglio Comunale anche successivamente al decorso del termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente efficacia del regolamento dal

1° gennaio 2022, fermo restando che le norme procedurali introdotte nel regolamento potranno costituire indicazioni operative di valenza immediata per gli Uffici comunali tenuti ad applicare il Canone sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;

4. - di approvare, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia necessari per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone unico patrimoniale, come riportati nell'elaborato tariffario (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5. - di dare atto che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2021;
6. - di confermare che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito *www.finanze.gov.it*, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, la stessa non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 126**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;3921409486197576698